

mandato del Magliani fu respinta in prima istanza. Il Magliani propose appello nei termini, ed anche per esso si sarebbe avuta una sentenza a lui favorevole nel merito, se un errore procedurale non avesse condotto al rigetto dell'appello; la difesa del Magliani, infatti, esibì il suo fascicolo di causa dopo i termini prescritti dall'art. 190 C.P.C. (dieci giorni liberi prima della indicazione collegiale) e per tali motivi la Corte ha dichiarato improcedibile lo appello stesso.

Ciò esposto, si verifica allo stato degli atti che dei sette ex dipendenti (i soli che si trovano nelle condizioni sopra esposte) cinque godono ormai, definitivamente, del trattamento di quiescenza previsto dall'art. 14 dell'accordo 6 ottobre 1951, mentre un sesto (Pergolini) lo gode in via precaria (che potrà divenire definitiva se il ricorso per Cassazione sarà a lui favorevole) ed un settimo (Magliani) non lo gode e non dovrebbe averlo, salvo una riforma della sentenza di Appello nel giudizio di revocazione già proposto, o nel ricorso per Cassazione.